



ACCORDO DI LAVORO

TRA

L'UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE («OLAF»)

**E L'AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER LA
COOPERAZIONE GIUDIZIARIA PENALE («EUROJUST»)**

ACCORDO DI LAVORO
TRA
L'UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE («OLAF»)
E L'AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER LA
COOPERAZIONE GIUDIZIARIA PENALE («EUROJUST»)

Preambolo

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (in appresso «OLAF») e l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (in appresso «Eurojust»), congiuntamente definite «le parti»,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare gli articoli 85 e 325,

vista la decisione n. 1999/352/CE della Commissione, del 28 aprile 1999 ⁽¹⁾, quale modificata, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, in particolare il mandato dell'OLAF di effettuare indagini amministrative volte a combattere le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013 ⁽²⁾, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode, in appresso denominato «regolamento OLAF», in particolare gli articoli 13 e 16, quale base per la cooperazione con Eurojust,

visto il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio, in seguito denominato «regolamento Eurojust», in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, l'articolo 3, paragrafo 6, l'articolo 47 e l'articolo 51,

visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018 ⁽³⁾, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE,

vista la decisione (UE) 2018/1962 della Commissione, dell'11 dicembre 2018 ⁽⁴⁾, che stabilisce

⁽¹⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pagg. 20-22.

⁽²⁾ GU L 248 del 18.9.2013, pagg. 1-22, modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2020/2223 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 49).

⁽³⁾ GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU L 315 del 12.12.2018, pag. 41.

le norme interne relative al trattamento dei dati personali da parte dell'OLAF,

visto il regolamento interno sul trattamento e la tutela dei dati personali da parte di Eurojust, approvato dal Consiglio con la decisione di esecuzione (UE) 2019/2250 del 19 dicembre 2019 e adottato dal collegio il 20 dicembre 2019,

considerando che è nell'interesse comune delle parti intensificare la cooperazione, nell'intento di rendere quanto più efficiente possibile la lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione europea ed evitare la duplicazione degli sforzi,

considerando che l'accordo pratico sulle modalità di cooperazione tra Eurojust e OLAF del 24 settembre 2008 (2008/C 314/02) dovrebbe essere sostituito dal presente accordo,

considerando che conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

hanno convenuto quanto segue:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità della cooperazione

1. Il presente accordo di lavoro (di seguito «accordo») stabilisce il quadro per la cooperazione tra le parti, compreso lo scambio di informazioni e dati personali.
2. La cooperazione tra le parti mira a rafforzare la lotta contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altro reato o attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'UE.
3. Le parti cooperano nel pieno rispetto dei rispettivi quadri giuridici. A tale riguardo, il presente accordo non crea diritti o obblighi supplementari ai sensi del diritto europeo e lascia impregiudicate le disposizioni che disciplinano i mandati di OLAF ed Eurojust.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le seguenti definizioni:

- a] per «Stato membro» s'intende uno Stato membro dell'Unione europea che partecipa ai regolamenti Eurojust e OLAF;
- b] per «titolare di posizione» s'intende qualsiasi persona che lavora per una delle parti e, in particolare, i membri nazionali, gli aggiunti e gli assistenti di Eurojust, il rappresentante della Danimarca presso Eurojust, i magistrati di collegamento dei paesi terzi presso

Eurojust, i membri del personale, gli esperti nazionali distaccati, i lavoratori interinali, i contraenti e i tirocinanti;

- c] per «membro del personale» s'intende qualsiasi persona a cui si applica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica;
- d] per «magistrato di collegamento» (e i relativi assistenti) s'intende una persona distaccata da un paese terzo presso Eurojust sulla base di un accordo di cooperazione concluso tra Eurojust e tale paese terzo prima del 12 dicembre 2019 o di un accordo di lavoro tra Eurojust e un paese terzo a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento Eurojust;
- e] per «dati personali» s'intendono i dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2018/1725.

Articolo 3 **Portata della cooperazione**

1. Le parti cooperano su questioni istituzionali, strategiche e operative. La cooperazione stabilita nel presente accordo riguarda i settori pertinenti nell'ambito dei rispettivi mandati delle parti, tra cui frodi, corruzione, riciclaggio di denaro, criminalità ambientale, reati contro la proprietà intellettuale o qualsiasi altra attività illecita nell'ambito dei mandati attuali o futuri delle parti.
2. Le parti cooperano inoltre nei casi che riguardano un solo Stato membro, ma che hanno ripercussioni a livello dell'Unione e per i quali l'assistenza di Eurojust è stata richiesta dall'autorità competente di uno Stato membro o dall'OLAF.
3. Gli obiettivi specifici tra le parti possono essere concordati in un piano d'azione annuale o pluriennale che tenga debitamente conto delle risorse umane e finanziarie a loro disposizione.
4. Il presente accordo non si applica alle indagini interne svolte dall'OLAF e riguardanti i titolari di posizione in forza presso Eurojust a norma dell'articolo 4 del regolamento OLAF, dell'articolo 75, paragrafo 1 del regolamento Eurojust e della decisione 2020-03 del collegio, del 15 luglio 2020, riguardante le condizioni e le modalità delle indagini interne a Eurojust in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi dell'Unione.

CAPO II

COOPERAZIONE ISTITUZIONALE E STRATEGICA

Articolo 4 **Squadre di collegamento**

1. Ciascuna parte istituisce una squadra di collegamento. Ciascuna parte designa i membri della propria squadra di collegamento e ne dà comunicazione all'altra parte per iscritto.
2. Un membro di ciascuna squadra di collegamento funge da punto di contatto e coordina la

cooperazione tra le parti. Le parti possono decidere di designare punti di contatto ad hoc per specifiche attività di cooperazione.

3. Le squadre di collegamento si riuniscono almeno una volta all'anno, fisicamente o per via elettronica, per discutere e coordinare questioni di interesse comune e valutare l'attuazione pratica del presente accordo. Le riunioni delle squadre di collegamento sono presiedute a turno dalle parti.
4. I gruppi di collegamento preparano le riunioni ad alto livello di cui all'articolo 5 del presente accordo e la valutazione dell'attuazione del presente accordo conformemente all'articolo 20 dello stesso.

Articolo 5 Riunioni ad alto livello

1. Il direttore generale dell'OLAF e il presidente di Eurojust si riuniscono almeno una volta all'anno per discutere le questioni di interesse comune e concordare direttive strategiche per il rafforzamento della loro collaborazione.
2. Salvo diverso accordo, le parti si alternano nell'organizzazione delle riunioni, che si svolgono nei locali della parte organizzatrice o, qualora ciò non sia possibile, per via elettronica.

Articolo 6 Forme di cooperazione strategica

1. Le parti possono scambiarsi informazioni di natura strategica quali tendenze e problematiche, relazioni, insegnamenti tratti nonché altre osservazioni e risultanze relative alle rispettive attività che potrebbero essere utili nel loro lavoro.
2. Le parti possono cooperare in merito a seminari, workshop e conferenze, anche informandosi e invitandosi reciprocamente a tali attività, o organizzando attività congiunte di interesse comune.

Articolo 7 Scambi di opinioni con le istituzioni

Il direttore generale dell'OLAF può invitare Eurojust a partecipare agli scambi di opinioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento OLAF in casi specifici, in particolare quando riguardano problemi orizzontali e sistemici riscontrati nel seguito dato alle relazioni finali d'indagine dell'OLAF.

Articolo 8 Cooperazione in merito ai titolari di posizione

1. Le parti possono cooperare nel settore della formazione professionale, anche organizzando attività congiunte in questo campo.
2. Le parti possono istituire un programma di scambio per i loro titolari di posizione.

3. Le parti possono concordare il distacco di un rappresentante presso l'altra parte. Le mansioni, i diritti e i doveri, i servizi, i costi e le altre modalità di attuazione saranno concordati dalle parti in un accordo separato.

CAPO III

COOPERAZIONE OPERATIVA

Articolo 9

Forme di cooperazione operativa

La cooperazione operativa tra le parti può comprendere:

- a) fornitura di assistenza e consulenza reciproche che possano essere utili alle parti per lo svolgimento efficiente ed efficace delle rispettive mansioni;
- b) cooperazione in casi operativi, in particolare nel quadro di riunioni di coordinamento, centri di coordinamento e altre riunioni operative;
- c) partecipazione a squadre investigative comuni (SIC);
- d) supporto in relazione alle raccomandazioni giudiziarie dell'OLAF, anche per quanto riguarda la loro trasmissione e il relativo seguito;
- e) cooperazione nel quadro dei casi aperti su iniziativa di Eurojust;
- f) trasmissione di informazioni operative, tra cui dati personali, spontaneamente o su richiesta;
- g) uso delle relazioni consolidate dell'altra parte con la Danimarca, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, beneficiando della rispettiva rete di punti di contatto previo accordo dei singoli punti di contatto.

Articolo 10

Riunioni operative

Qualora una parte sia coinvolta in una riunione operativa concernente un caso oggetto di indagine in uno o più Stati membri, essa informa le autorità nazionali interessate del valore aggiunto della partecipazione dell'altra parte e promuove la partecipazione dell'altra parte a tali riunioni operative.

Articolo 11

Squadre investigative comuni

1. Se Eurojust o l'OLAF partecipano a una squadra investigativa comune istituita dagli Stati membri e che rientra nell'ambito di applicazione del presente accordo, la parte, se del caso,

informa l'altra parte e propone agli Stati membri di valutare la possibilità di invitare l'altra parte a partecipare alla SIC.

2. L'OLAF può chiedere a Eurojust di domandare alle autorità competenti degli Stati membri interessati di istituire una SIC in casi riguardanti attività illecite che rientrano nel mandato dell'OLAF. In tal caso, l'OLAF può anche incoraggiare le autorità competenti interessate ad approvare l'istituzione della SIC.

Articolo 12

Raccomandazioni giudiziarie

1. In relazione alle sue raccomandazioni giudiziarie, l'OLAF può chiedere l'assistenza di Eurojust, anche per:
 - a) coinvolgere Eurojust per fornire chiarimenti e consulenza in merito alle norme nazionali in materia di limitazione, ammissibilità delle prove e altre considerazioni pertinenti;
 - b) richiedere l'assistenza di Eurojust per l'identificazione delle autorità giudiziarie competenti;
 - c) migliorare il seguito giudiziario.
2. L'OLAF trasmette a Eurojust le informazioni pertinenti relative a qualsiasi raccomandazione giudiziaria trasmessa alle autorità competenti di uno o più Stati membri.

Articolo 13

Scambio di informazioni operative

1. Gli scambi o i trasferimenti di informazioni operative tra le parti, compresi i dati personali, possono avvenire esclusivamente per i fini di cui all'articolo 1 del presente accordo e conformemente ai rispettivi quadri giuridici delle parti.
2. Lo scambio di informazioni operative avviene, in linea di principio, tra il membro nazionale, o i membri nazionali, o i relativi sostituti, conformemente al regolamento Eurojust e gli investigatori/i capi unità dell'OLAF interessati da un caso concreto. Nella misura necessaria a identificare il membro nazionale competente o i relativi sostituti ai sensi del regolamento Eurojust, possono avere luogo scambi preliminari di informazioni operative tra i punti di contatto operativi designati di ciascuna parte.
3. Le parti possono scambiarsi informazioni operative, spontaneamente o su richiesta. Una parte che richiede informazioni operative notifica all'altra parte la finalità per la quale sono richieste le informazioni. In caso di trasferimento spontaneo di informazioni, la parte che fornisce le informazioni notifica all'altra parte lo scopo per cui le informazioni sono fornite, nonché le restrizioni applicabili al loro uso.
4. Ove ciò possa sostenere e rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali preposte alle indagini e all'esercizio dell'azione penale od ove l'Ufficio abbia trasmesso alle autorità competenti degli Stati membri informazioni che lascino supporre l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione che rientrano tra le forme gravi di criminalità, l'OLAF trasmette a Eurojust le informazioni pertinenti, nei limiti del suo mandato.

5. Se le informazioni operative trasmesse da una parte corrispondono a informazioni trattate dall'altra parte, la parte ricevente comunica l'esistenza di tale correlazione. La parte ricevente chiede, se del caso, il consenso del fornitore delle informazioni da cui proviene la correlazione al fine di poter trasmettere le informazioni operative all'altra parte.
6. Le parti si adoperano per informarsi reciprocamente in merito al seguito dato alle informazioni operative scambiate, comprese le decisioni di chiudere o di non portare avanti un caso specifico.

Articolo 14

Canali di comunicazione

Lo scambio di informazioni operative tra le parti avviene attraverso canali e mezzi di comunicazione sicuri, utilizzando adeguate misure di sicurezza all'avanguardia, quali la cifratura, la casella di posta elettronica del sistema d'informazione antifrode, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso.

CAPO IV

PROTEZIONE DEI DATI

Articolo 15

Disposizioni generali

1. Qualsiasi scambio e trattamento successivo di dati personali deve avvenire in conformità e sulla base dei quadri giuridici delle parti.
2. Le parti tengono un registro della trasmissione e del ricevimento dei dati comunicati ai fini del presente accordo, compresi i motivi di tali trasmissioni.
3. Le categorie particolari di dati di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/1725 possono essere scambiate solo se consentito dal rispettivo quadro giuridico delle parti e a condizione che siano strettamente necessarie e proporzionate ai fini di cui all'articolo 1 del presente accordo. Le parti adottano misure tecniche e organizzative pertinenti, proporzionate alla sensibilità di tali dati.
4. Le parti si consultano reciprocamente prima di adottare qualsiasi decisione in merito alle richieste di persone fisiche di accedere ai dati personali che sono stati trattati nel contesto del presente accordo, al fine di garantire che qualsiasi motivazione delle restrizioni adottata dall'altra parte sia tenuta in debita considerazione. Eurojust dovrebbe garantire che, laddove rilevante, il parere delle autorità nazionali che le hanno fornito inizialmente i dati personali sia tenuto in debita considerazione. La decisione definitiva viene successivamente notificata alla parte trasmittente.
5. Se una parte ha motivo di ritenere che i dati personali da essa precedentemente trasmessi siano errati, inesatti, obsoleti o che non avrebbero dovuto essere trasmessi, ne informa l'altra parte, che corregge o cancella i dati personali, tenendo conto del proprio quadro giuridico, e

ne dà notifica.

6. Se una parte ha motivo di ritenere che i dati personali precedentemente ricevuti dall'altra parte siano errati, inesatti, obsoleti o non avrebbero dovuto essere trasmessi, ne informa l'altra parte che si pronuncia sulla questione.
7. Le parti provvedono affinché siano attuate le misure tecniche e organizzative necessarie per proteggere i dati personali ricevuti ai sensi del presente accordo dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita, dall'alterazione, dalla divulgazione o dall'accesso non autorizzati ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. Qualora i dati trasmessi ai sensi del presente accordo siano stati interessati da una violazione dei dati commessa dalla parte ricevente, quest'ultima informa, se del caso, la parte mittente della violazione e delle misure di mitigazione adottate.

Articolo 16

Termini per la conservazione dei dati personali

I dati personali sono conservati per il periodo che non è più necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente all'articolo 1 del presente accordo e del rispettivo quadro giuridico delle parti. Ciascuna parte conserva i dati ricevuti conformemente al rispettivo quadro giuridico e ai relativi periodi di conservazione.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Accesso ai documenti

1. Le parti si consultano reciprocamente prima di adottare qualsiasi decisione concernente la richiesta di una persona fisica di accedere a documenti che una delle parti ha ricevuto dall'altra in forza del presente accordo.
2. Per rispondere alla richiesta, alla parte-autrice consultata è concesso un periodo di tempo tale da consentire all'altra parte di rispettare le proprie scadenze per la risposta, ma comunque non inferiore a cinque giorni lavorativi. Qualora la parte-autrice non risponda entro il termine stabilito, la parte cui è stato chiesto il permesso di accedere a un documento proveniente dall'altra parte agisce in conformità delle proprie norme in materia di accesso del pubblico ai documenti, tenendo conto del legittimo interesse della parte-autrice sulla base delle informazioni disponibili.
3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui la parte-autrice abbia già divulgato il documento in questione o abbia acconsentito per iscritto alla sua divulgazione.

Articolo 18

Comunicazioni con i media

Le comunicazioni con i media in merito alle operazioni in cui entrambe le parti sono state coinvolte avvengono di comune accordo tra le parti e, se necessario, con le autorità degli Stati membri, della Danimarca o dei paesi terzi interessati.

Articolo 19

Spese

Le parti si fanno carico delle proprie spese che insorgono nel corso dell'attuazione del presente accordo, salvo diverso accordo tra esse.

Articolo 20

Valutazione dell'attuazione

Ogni due anni le parti effettuano una valutazione congiunta dell'attuazione del presente accordo.

Articolo 21

Risoluzione delle controversie

Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'attuazione del presente accordo di lavoro devono essere risolte mediante negoziati tra le parti.

Articolo 22

Modifiche

1. Ciascuna parte può chiedere all'altra di avviare negoziati per la modifica del presente accordo.
2. Le parti possono modificare il presente accordo di comune accordo in forma scritta in qualsiasi momento.
3. Le modifiche entrano in vigore il giorno successivo alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'adempimento dei propri obblighi interni.

Articolo 23

Risoluzione

1. Ciascuna parte può recedere dal presente accordo per iscritto mediante un preavviso di tre mesi. La Commissione europea, il Consiglio e il Parlamento europeo sono informati della cessazione del presente accordo.
2. In caso di denuncia, le parti garantiscono il trattamento lecito di tutte le informazioni già

scambiate fino al termine dei rispettivi periodi di conservazione e nel rispetto di tutte le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati.

3. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, gli effetti giuridici degli atti e delle decisioni adottati sulla base del presente accordo rimangono in vigore.

Articolo 24 Abrogazione

L'accordo pratico sulle modalità di cooperazione concluso dalle parti il 24 settembre 2008 è sostituito e abrogato.

Articolo 25 Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla firma dell'ultima parte.

Fatto a L'Aia, il 29 marzo 2023, in duplice copia in lingua inglese.

Per Eurojust

Per l'OLAF

Ladislav HAMRAN
Presidente di Eurojust

Ville ITÄLÄ
Direttore generale dell'OLAF

Fatto a L'Aia
il 29 marzo 2023

Fatto a L'Aia
il 29 marzo 2023